

N. 28/2025 0201. 2025

Prot. 88/2025 I



Prot. 1243/2025
Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Spoleto
Ufficio del Procuratore della Repubblica

Spoleto 19.11.2025

Oggetto: Disposizioni operative in materia di processo penale telematico a seguito dell'entrata in vigore dal 1 gennaio 2025 del D.M. 27 dicembre 2024 n. 206.

Il Procuratore

Visto l'art. 87, comma 6 bis, D. Lgs. n. 150/2022;

Visto il Regolamento adottato con D.M. 29. 12.2023 n. 217 in materia di processo penale telematico, in vigore dal 14.01.2024;

Visto il D.M. 27 dicembre 2024 n. 206 recante modifiche al D.M. 2 17/1023;

Premesso che il D.M. giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, con il novellato art. 3 del D.M. n. 217/2023, ha previsto:

1. *Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:*
 - a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
 - b) Procura europea;
 - c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
 - d) tribunale ordinario;
 - e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avvocazione.
2. *Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.*
3. *Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.*
4. *Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.*



Considerato

- che dal 1.4.2025 nelle Procure della Repubblica presso il Tribunale ordinario l'iscrizione delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale inviate dai soggetti abilitati interni si esegue esclusivamente con modalità telematiche mediante il portale NdR ;
- che ad oggi l'iscrizione delle notizie di reato viene eseguita con modalità non telematiche solo in riferimento ai procedimenti di competenza del giudice di Pace e nei casi in cui alla trasmissione degli atti provvedono soggetti non abilitati
- che i soggetti abilitati esterni per il deposito degli atti devono utilizzare il portale PdP
- che i soggetti abilitati interni devono utilizzare il portale NdR anche per l'invio degli esiti investigativi delle deleghe ai medesimi trasmesse dai magistrati dell'Ufficio;

Evidenziato che gli atti trasmessi con le dette modalità telematiche confluiscono automaticamente nell'applicativo ministeriale APP ;

Che nell'applicativo, con semplici operazioni di segreteria, possono comunque essere inseriti anche gli atti trasmessi in Procura tramite posta elettronica (PEO o PEC) e non veicolati quindi tramite i portali NdR e PdP ;

Che mediante lo stesso applicativo sono quindi consultabili quasi tutti gli atti depositati in Procura;

Che l'applicativo ministeriale deve essere obbligatoriamente utilizzato per il deposito e la trasmissione di atti, documenti, richieste e memorie, relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale;

che per tutti gli altri atti il deposito e la trasmissione, può avere luogo anche con modalità non telematiche ma soltanto sino al 31.12.2025;

-che l'applicativo APP negli ultimi mesi è stato implementato nella parte relativa alla "scrivania" del magistrato , nella archiviazione ,organizzazione e visibilità degli atti confluiti nel fascicolo telematico nonché nella operatività verso l'esterno, tant'è che alcune operazioni , quali ad es. l'invio delle deleghe di indagini, possono essere poste in essere senza l'intervento del personale di segreteria;

-che l'applicativo APP rende inoltre agevole l'interazione tra il magistrato ed il personale di polizia giudiziaria che con lo stesso collabora nella predisposizione delle deleghe e delle bozze dei provvedimenti;

Rilevato che l'ufficio soffre di una cronica mancanza di personale amministrativo ;

Che sulle poche unità di personale in servizio presso la procura gravano molteplici servizi;

Che anche la digitalizzazione dei fascicoli cartacei procede con estrema difficoltà tant'è che il significativo arretrato determinatosi ritarda la stessa definizione dei procedimenti che se pur lavorati dai magistrati restano in carico alla procura perché non trasmessi all'ufficio giudicante;

ritenuta la necessità di adottare soluzioni organizzative che consentano di ridurre gli adempimenti al momento in carico al personale addetto all'ufficio iscrizione ed alle segreterie;

che va ugualmente ridotto il carico di lavoro che grava sulla sola addetta alla digitalizzazione dei fascicoli cartacei ;



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Spoleto**

che l'esistenza di un fascicolo telematico rende sostanzialmente superflua la riproduzione cartacea di atti trasmessi e depositati in formato digitale consultabili mediante l'applicativo APP;
che detta riproduzione risulta al momento opportuna solo in riferimento ai fascicoli caratterizzati da comunicazioni di reato di grandi dimensioni anche per la presenza di numerosi allegati ;
che esclusi detti procedimenti è quindi necessario :
-che l'ufficio non proceda più alla stampa dei documenti confluiti automaticamente nel fascicolo telematico;
-che il personale dell'ufficio iscrizioni si limiti a predisporre la copertina del fascicolo del procedimento e che le segreterie si limitino ad annotare su detta copertina gli atti pervenuti telematicamente o trasmessi dall'ufficio ai soggetti abilitati interni

ciò premesso sentito il MAGRIF ed i magistrati dell'ufficio

dispone

- 1) che il personale dell'ufficio iscrizioni , in riferimento alle notizie di reato trasmesse tramite i portali NdR e PdP da iscrivere nei registri relativi ai modelli 21 noti , 44 ignoti e 45 atti non costituenti reato , formi esclusivamente la copertina esterna inserendo all'interno della stessa il foglio predisposto dall'Ufficio e contenente la descrizione dell'atto e la data di trasmissione, incollando sulla medesima copertina, per i soli modelli 21 il cartiglio indicante i nomi dell'/gli indagato/i ed il reato/i ipotizzato/i , senza quindi provvedere alla stampa della comunicazione di reato o dell'esposto;
- 2) che le segreterie, in riferimento agli "atti successivi" trasmessi dai soggetti abilitati interni, si limitino ad annotare sul foglio posto nella seconda di copertina il tipo di atto trasmesso e la data del deposito in segreteria senza provvedere alla stampa del documento;
- 3) che le segreterie o il personale di polizia giudiziaria che collabora con il magistrato provvedano ad inserire nel fascicolo telematico , mediante l'apposito comando presente nell'applicativo APP , gli eventuali atti trasmessi in procura tramite PEO o PEC senza provvedere alla stampa del documento ma annotando detto inserimento sul foglio predisposto dall'ufficio allegato alla seconda di copertina;
- 4) che quanto disposto ai precedenti punti 1) 2) e 3) non trovi applicazione per i procedimenti aperti a seguito della trasmissione di una comunicazione di reato o di un esposto di una lunghezza superiore alle 20 pagine o con allegati, la cui lunghezza supera le 50 pagine, salvo che il procedimento abbia ad oggetto solo contravvenzioni o che il magistrato assegnatario del procedimento , in riferimento ai soli atti successivi, disponga di non procedere alla riproduzione cartacea degli atti;
- 5) che il personale delle segreterie, anche su segnalazione del magistrato e/o dei suoi collaboratori, inseriscano immediatamente nei registri SICP ogni aggiornamento relativo ai dati anagrafici riguardanti gli indagati e le altre parti , il domicilio dichiarato o eletto e la nomina del/dei difensore/i di fiducia ;

invita

i magistrati dell'ufficio

- ad organizzare il proprio lavoro e quello dei propri collaboratori in funzione del regolare impiego dell'applicativo ministeriale APP ;



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Spoleto**

- ad utilizzare l'applicativo APP , anche nella versione APP-desktop per la predisposizione di modelli con visibilità "Ufficio";
- a redigere le deleghe per la polizia giudiziaria mediante lo strumento di elaborazione presente in APP curando in autonomia e senza il coinvolgimento delle segreterie il deposito e la trasmissione dell'atto;
- a limitare , per quanto possibile, la stampa dei documenti , che in questa fase di transizione è permessa anche per i fascicoli non riconducibili al punto 4) , purchè venga effettuata in autonomia e senza il coinvolgimento del personale dell'ufficio iscrizioni e delle segreterie.

Dispone che il presente provvedimento trovi immediata applicazione .

Dispone che l'attuazione dello stesso venga trimestralmente monitorata per individuarne eventuali criticità operative e prospettare possibili soluzioni .

Il presente provvedimento sarà immediatamente modificato nel caso che emergano criticità meritevoli di un intervento urgente.

Si comunichi al Magrif , ai magistrati dell'Ufficio al personale amministrativo ed al personale di polizia giudiziaria in servizio presso l'Ufficio.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Web dell'ufficio e trasmesso al Procuratore Generale , al Presidente del Tribunale , al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Camera Penale

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Claudio Cicchella

